

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI**

(approvato nella seduta del Senato Accademico del 21.11.03)

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1: Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attivazione e la gestione:

- a) dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale previsti dal DPR n. 162/1982, dalla legge n. 341/1990 di seguito denominati corsi di perfezionamento;
- b) dei corsi Master universitari di primo e di secondo livello, rispettivamente successivi alla laurea ed alla laurea specialistica, come corsi di alta formazione specialistica e di perfezionamento scientifico, a conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di: "Master universitario di primo livello" e "Master universitario di secondo livello".
- c) I corsi per il conseguimento del master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di studio guidato, di didattica interattiva e di e-learning di livello adeguato per un numero di ore complessivamente non inferiore a 400 ore. A dette attività deve necessariamente aggiungersi, proprio per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio funzionale ai medesimi obiettivi. All'insieme delle attività suddette, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, corrisponde la acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi, distribuiti nell'arco di non meno di sei e non più di 12 mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria.

## **TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO**

### **Articolo 2: Disposizioni generali**

L'Università promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, e di formazione

permanente e ricorrente che favoriscano lo sviluppo di competenze e di capacità a livello superiore.

### **Articolo 3 Istituzione e attivazione**

1. I corsi possono essere proposti da una o più Facoltà, anche su iniziativa di Centri, e gruppi di docenti.
2. La proposta di istituzione di un corso deve indicare: gli obiettivi formativi, il Direttore, la durata, il piano finanziario con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e dei contributi richiesti ai partecipanti, nonché dei costi suddivisi per tipologia.
3. I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi del D.M. n. 509/99.
4. Le proposte sono sottoposte, per quanto concerne il contributo a carico dei partecipanti, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. I corsi sono attivati con decreto rettorale; in tale atto, oltre agli elementi previsti nella proposta, vengono, altresì, indicati i requisiti per l'accesso, il numero di posti disponibili, le modalità di selezione, ogni altro elemento ritenuto utile. Il decreto è pubblicato sull'albo e sul sito internet dell'Università.

### **Articolo 4: Responsabile del corso**

Responsabile del corso è il Direttore che coordina le attività. Il Direttore è nominato dal Senato Accademico dell'Università.

### **Articolo 5: Contributi e finanziamenti**

1. Le attività dei corsi sono finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e/o con finanziamenti di enti e soggetti esterni. A fronte di tali finanziamenti, possono essere previste agevolazioni economiche per i partecipanti.
2. Il contributo richiesto ai partecipanti è correlato ai costi di attivazione e gestione del corso, secondo le disposizioni previste dal regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

### **Articolo 6: Emolumenti**

1. L'attività didattica prestata dai docenti dell'Università nell'ambito dei suddetti corsi, ove non compresa nel monte ore annuo previsto per le attività di insegnamento, può dare luogo ad emolumenti specifici da definire nel piano finanziario.

2. Il piano finanziario definirà inoltre gli emolumenti da riservare ai collaboratori esterni e al personale tecnico e amministrativo dell'Università, ove impegnato in aggiunta agli obblighi di servizio, secondo criteri stabiliti dal Regolamento d'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

### **Articolo 7: Attestato**

Al termine di ciascun corso di perfezionamento o di aggiornamento verrà rilasciato dal Direttore un attestato, con la possibilità di ricavarne il riconoscimento di crediti.

## **TITOLO III - MASTER UNIVERSITARI**

### **Articolo 8: Disposizioni generali**

1. Ai sensi della normativa vigente, l'Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione professionale, aperti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica, a conclusione dei quali sono rilasciati i diplomi di master universitario rispettivamente di primo e di secondo livello.
2. I corsi di cui al comma precedente, nel seguito denominati "corsi di master", sono istituiti secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, e dall'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000.
3. I corsi di master possono essere organizzati anche in forma consorziata, sulla base di convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, italiani e stranieri.
4. La denominazione di Master dell'Università " Libera Università Mediterranea Jean Monnet" ai sensi della L. 341/90 e del D.M. 509/99 si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

### **Articolo 9: Attività didattiche**

1. I Corsi Master universitari sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica

- interattiva, di un periodo di tirocinio e di attività di preparazione e studio individuale per l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.
2. Ad ogni credito formativo relativo ad insegnamenti, corrisponde una quantità di otto ore dedicate all'attività didattica frontale (lezioni). Nell'ipotesi in cui siano previste attività di esercitazione, testimonianze e seminari il rapporto tra credito/ore aula è di 1 a 10. In ogni caso il numero di ore di didattica d'aula (lezioni, esercitazioni, testimonianze e seminari) a carico dello studente non può essere superiore a 500 (ed inferiore a 400).
  3. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del Corso Master universitario con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi di perfezionamento o in altre attività, coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Corso Master universitario.

### **Articolo 10: Requisiti e ammissione**

1. Per l'accesso ai corsi master di primo livello è richiesta la laurea di cui al D.M. n. 509/99 oppure il diploma universitario o la laurea quadriennale di cui alla legge 341/90. Per l'accesso ai master universitari di secondo livello è richiesta la laurea specialistica di cui al D.M. 509/99 o la laurea quadriennale di cui alla legge 341/90.
2. L'ammissione ai corsi master è stabilita in relazione all'ordine di presentazione delle domande.
3. Possono partecipare all'ammissione di cui al comma precedente anche coloro che sono candidati a conseguire il titolo richiesto per l'accesso. In caso di ammissione, tali candidati potranno perfezionare l'iscrizione al corso master a condizione che conseguano il titolo richiesto per l'accesso entro due mesi dall'inizio delle attività didattiche. Casi particolari potranno essere esaminati dal Direttore del Corso con riferimento alla specifica preparazione del candidato.

### **Articolo 11: Proposte di istituzione**

1. I corsi di master sono istituiti, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta della Facoltà o delle Facoltà interessate, nell'ambito della programmazione didattica annuale. La proposta di istituzione deve indicare:

- a) il progetto generale di articolazione delle attività formative da inserire nel curriculum;
  - b) il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza i quali il corso non è attivabile;
  - c) le modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
  - d) i titoli di studio richiesti per l'ammissione, ivi compresi quelli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici antecedenti l'applicazione del D.M. 509/99;
  - e) le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative;
  - f) la proposta di nominativi dei docenti responsabili degli insegnamenti;
  - g) le eventuali collaborazioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
  - h) il numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
  - i) la durata, la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
  - j) la struttura amministrativa cui è affidato il corso;
  - k) il Direttore del master;
  - l) le eventuali borse di studio messe a disposizione per gli studenti meritevoli e le modalità per il loro ottenimento;
  - m) ogni altro elemento ritenuto utile.
2. Alla proposta di istituzione dovrà essere allegato il piano finanziario che, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti e di altri eventuali contributi, descriva il modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento del corso, nonché la documentazione attestante l'impegno alla collaborazione da parte di eventuali soggetti esterni.

### **Articolo 12: Istituzione del master**

- 1 Le proposte di cui all'articolo precedente, sono sottoposte al parere vincolante del Comitato di Coordinamento didattico-scientifico dell'Università ed all'approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
- 2 Il corso è attivato con decreto del Rettore; in tale atto, oltre agli elementi previsti nella proposta, vengono, altresì, indicati i requisiti per l'accesso, il numero di posti disponibili, le modalità di selezione, ogni altro elemento ritenuto utile. Il decreto è pubblicato sull'albo e sul sito internet dell'Università.

### **Articolo 13: Proposta di riedizione**

Qualora venga richiesta l'attivazione del medesimo master in un anno successivo, la Facoltà o le Facoltà interessate devono allegare, alla nuova

proposta di istituzione, anche la relazione del Direttore del corso sull'attività svolta nel primo anno di attivazione del corso stesso e le variazioni rispetto all'edizione precedente.

#### **Articolo 14: Frequenza e conseguimento del master**

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso per master universitario è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza, di norma, pari all'80% della durata complessiva del corso.
2. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento è subordinata a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti di insegnamento seguiti con eventuale valutazione.
3. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio.

#### **Articolo 15: Struttura organizzativa**

1. Il Direttore del corso è nominato dal Senato accademico tra i docenti responsabili di insegnamenti impartiti nel corso.
2. Il Direttore assume la responsabilità del funzionamento del corso, assicura lo svolgimento di tutte le attività formative definite nella programmazione didattica del corso e presenta annualmente al Comitato di coordinamento didattico-scientifico un rapporto sull'andamento del corso.
3. Il Direttore del corso entra a far parte del Comitato di coordinamento didattico-scientifico dell'Università insieme ad un responsabile operativo del corso.

#### **Articolo 16: Valutazione del corso Master**

I risultati complessivi ed il livello qualitativo delle attività formative svolte nei corsi master sono oggetto di periodica analisi, secondo le modalità definite dal Comitato di coordinamento didattico-scientifico dell'Università.

## **Articolo 17: Emolumenti**

1. L'attività didattica prestata dai docenti dell'Università nell'ambito dei suddetti corsi, ove non compresa nel monte ore annuo previsto per le attività di insegnamento, può dare luogo ad emolumenti specifici da definire nel piano finanziario.
2. Il piano finanziario definirà inoltre gli emolumenti da riservare ai collaboratori esterni e al personale tecnico e amministrativo dell'Università, ove impegnato in aggiunta agli obblighi di servizio, secondo criteri stabiliti dal Regolamento d'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

## **Articolo 18: Finanziamento**

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso deve essere assicurata:
  - dai contributi degli iscritti;
  - da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti esterni;
  - da risorse eventualmente destinate dal Consiglio di Amministrazione;
2. I contributi di cui al presente articolo entrano a far parte del bilancio dell'Amministrazione dell'Università che li utilizza secondo il piano finanziario approvato tenendo conto dei costi sostenuti dall'amministrazione centrale e dalle strutture organizzative.

## **Articolo 19: Norma transitoria**

La disciplina di cui al presente regolamento si applica ai corsi di perfezionamento e ai corsi master già attivati o approvati al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni qui contenute. I Direttori devono farne richiesta al Senato Accademico entro la data stabilita da quest'ultimo all'atto di approvazione del Regolamento medesimo.

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DIDATTICO-SCIENTIFICO**

(approvato nella seduta del Senato Accademico del 21.11.03)

### **Articolo 1: Composizione**

1. E' istituito il Comitato di coordinamento didattico-scientifico dell'Università per i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e per i corsi master.
2. Il Comitato è presieduto dal Rettore dell'Università - o da un suo Delegato – ed è composto da:
  - Un Coordinatore Scientifico
  - Un Coordinatore Didattico
  - Il Direttore Amministrativo dell'Università
3. Sono componenti aggiunti del Comitato:
  - Il Direttore di ogni corso di perfezionamento e aggiornamento professionale istituito presso l'Università
  - Il responsabile operativo per ogni corso di perfezionamento e aggiornamento professionale istituito presso l'Università
  - Il Direttore di ogni corso di master istituito presso l'Università
  - Il responsabile operativo per ogni corso di master istituito presso l'Università.
4. Il Coordinatore Scientifico e il Coordinatore Didattico sono nominati dal Senato Accademico.
5. I componenti aggiunti sono nominati dal Comitato di coordinamento tra i docenti che hanno proposto l'istituzione dei singoli corsi.
6. I coordinatori, i direttori e i responsabili operativi possono essere soggetti esterni all'Università.

### **Articolo 2: Natura e funzioni**

1. Il Comitato di coordinamento ha il compito di valutare le proposte di istituzione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e di istituzione dei corsi di master dell'Università.
2. Il Comitato svolge attività di approfondimento e di studio, di ricerca dell'innovazione nelle nuove tecniche didattiche, di dibattito e di confronto, delle proposte di istituzione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e dei corsi master ed esprime il proprio parere vincolante.
3. A tale organo spettano le decisioni e le nomine dei Direttori e dei responsabili operativi di ogni singolo corso assunte contemperando le differenti esigenze (scientifiche, strategiche, di comunicazione e marketing, di qualità ed

innovazione, logistiche e finanziarie) tese a rendere idoneo il quadro di fattibilità dei corsi master nel perseguimento della più elevata qualità formativa.

### **Articolo 3: Insediamento - durata**

1. Il Comitato è insediato con il Decreto di nomina del Coordinatore Scientifico e del Coordinatore didattico, in aggiunta al Direttore Amministrativo e dura in carica fino a revoca del Senato Accademico.
2. Il Comitato procede alla nomina dei componenti aggiunti che entrano nell'esercizio delle proprie funzioni dopo l'approvazione della proposta di istituzione dei corsi da parte del Senato Accademico.
3. I Direttori e i responsabili operativi dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale durano in carica per un periodo pari alla durata dei corsi.

### **Articolo 4: Convocazione - deliberazioni**

1. Il Comitato di Coordinamento si riunisce in sessioni ordinarie (di una o più adunanze) sulla base di un calendario prestabilito; si riunisce inoltre quando il Presidente lo ritiene opportuno ovvero su richiesta del Coordinatore Scientifico, del Coordinatore Didattico o del Direttore Amministrativo.
2. La convocazione è disposta dal Presidente che vi provvede per mezzo della segreteria. La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed è inviata, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata via e-mail almeno tre giorni prima della data fissata.
3. Le sedute del Comitato di coordinamento sono valide se ad esse intervengono il Presidente, o un suo delegato, il Direttore Amministrativo, o un suo delegato, il Coordinatore Scientifico e il Coordinatore Didattico.
4. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole del Presidente, o un suo delegato, del Direttore Amministrativo, o un suo delegato, del Coordinatore Scientifico e del Coordinatore Didattico.
5. I componenti aggiunti esprimono pareri consultivi.

### **Articolo 5: Verbali delle sedute**

1. Il verbale di ciascuna seduta del Comitato è redatto in forma sintetica con la sovrintendenza del Presidente e dal segretario verbalizzante, designato a tal fine dal Presidente stesso fra i componenti del Comitato.
2. Ciascun componente del Comitato ha diritto di far inserire a verbale una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare al Presidente.

## **Articolo 6: Entrata in vigore**

Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno della loro approvazione da parte del Senato Accademico.